

**Il caso pratico: una gara Consip ad
oggetto informatico innanzi al
giudice amministrativo**

Corrado Diaco e Mauro Fusco

La gara d'appalto indetta dalla Consip per la fornitura di ecotomografi e dei servizi connessi per le P.A. e la sua impugnazione giudiziale presentano numerosi spunti di riflessione, che evidenziano le peculiarità delle procedure aventi ad oggetto forniture di prodotti ad alto contenuto tecnologico. La gara in questione risulta infatti particolarmente interessante laddove le ricorrenti, oltre a muovere numerose censure in merito a presunti vizi procedurali relativi alle modalità di espletamento della gara (integrazione della documentazione amministrativa, violazione del principio di collegialità, irregolarità nella verbalizzazione), non hanno mancato di contestare alcune valutazioni della Commissione in merito alla presunta non rispondenza delle macchine ai requisiti previsti dal capitolato ed in particolare alla qualità "di ultima generazione" delle apparecchiature, sulla base di alcuni dati reperiti dalla rete Intranet aziendale dell'aggiudicataria, sull'anno di commercializzazione o su mere valutazioni di parte.

A tal proposito, conformandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico (cfr.. Cons. di Stato, sez. V, 03.03.01, n. 1247; TAR Sicilia, sez. I, 04.04.92, n. 118), nelle sentenze emesse sui ricorsi di primo grado i giudici del TAR Lazio hanno sostenuto che le allegazioni delle ricorrenti fossero *"inammissibili perché impingenti nel merito della valutazione tecnico discrezionale sulla sussistenza delle caratteristiche minime effettuata dalla Commissione"*, *"non sindacabile in sede di legittimità se non per gravi ed evidenti vizi di logicità e di razionalità"*, ed, infine, che *"il giudizio sulla qualità "di ultima generazione" di un'apparecchiatura rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice; giudizio che, logicamente, deve basarsi sulle caratteristiche della medesima*

apparecchiatura e non sull'anno di commercializzazione, il quale di per sé non prova né smentisce la presenza di detta qualità".

Anche l'unica censura accolta dai giudici di prime cure, relativa alla presunta l'illegittimità della delega ad alcuni membri della Commissione di gara delle operazioni di verifica tecnica dei macchinari, veniva ritenuta inammissibile nel giudizio di appello dal Consiglio di Stato, che a riguardo ha sostenuto che le verifiche tecniche sulle macchine, essendo eseguite dall'operatore delle ditte alla mera presenza dei commissari, non comportando alcuna valutazione discrezionale fossero legittimamente delegabili ad alcuni commissari soltanto (Cfr. sentenze n.6786/04, 6787/04, 6878/04 del 25.06.04, pubblicate il 20.10.04).

Seppur nell'esiguità di questa sintesi da quanto detto finora appare chiaro che nelle gare aventi ad oggetto prodotti tecnologici avanzati, così come nelle gare ad oggetto informatico, la statuizione di requisiti generici come la qualità "di ultima generazione" di un software o di un'apparecchiatura, costituisce un punto fondamentale, pur rientrando nell'ambito della discrezionalità tecnica della Commissione di gara. E' pertanto indispensabile che i relativi bandi, così come quelli di appalti ad oggetto informatico vengano redatti in maniera puntuale e non generica e che le procedure di gara si svolgano necessariamente nel minor tempo possibile, al fine di evitare l'aggiudicazione di macchine e prodotti non più all'avanguardia sul mercato, nonchè possibili successive contestazioni.